

Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale

*** **

RICORSO CAUTELARE IN APPELLO

Per l'avv. **Mària Sorbo** nata a Caserta (CE) il 10.04.1984 c.f. SRBMRA84D50B963Q e residente in Casapulla (CE) via G. Buonpane, n. 12 dall'Avv. Vitale Crescenzo (C.F. VTLCSC64P07I676D) iscritto all'albo degli avvocati di S. Maria C. V., giusta procura rilasciata su figlio separato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA RIVOLI N. 26 -PIEDIMONTE- - 81037 - SESSA AURUNCA (CE)- PEC avv.crescenzovitale@lawpec.it

Appellante

nel giudizio di primo grado Sez. IV ter n. 90484/2024 reg. prov. cau. e n. 09850/2024 reg. ric.

CONTRO

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM** (*di seguito anche solo RIPAM*) - presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Giustizia**, *in persona del Ministro pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, (*di seguito anche solo FORMEZ*) *in persona del legale rappresentante pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione d'esame del concorso**, *in persona del suo Presidente pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Avvocatura dello Stato**, *in persona dell'Avvocato Generale dello Stato pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12

E nei confronti di

- **GOLINO GIOVANNA**, res.te in Caserta (CE) via Salvemini 17 -GLNGNN85T63B963P giovannagolino@pec.it

Appellati

nel giudizio di primo grado Sez. IV ter n. 90484/2024 reg. prov. cau. e n. 09850/2024 reg. ric.

AVVERSO E PER LA PARZIALE RIFORMA

dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma Sezione IV TER n. 90484/2024 reg. prov. cau. e n. 09850/2024 reg. ric., pubblicata in data 28.10.2024 nella parte in cui l'Ill.mo Tribunale non ha accolto l'istanza cautelare contenuta nel ricorso proposto per l'annullamento:

SESSA AURUNCA (CE), VIA RIVOLI N. 26 -PIEDIMONTE- - 81037
PEC: avv.crescenzovitale@lawpec.it

PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE,

- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito del **“Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_NA - 460 unità”** del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata in data 14.06.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati (**doc. 1**);
- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito rettificata del Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_NA - 460 unità” del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata in data 29.08.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati (**doc. 2**);
- Per quanto di ragione del Provvedimento 17 giugno 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID) con il quale è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori.
- Per quanto di ragione, del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG.27/06/2024.011397.ID pubblicata in data 27.06.2024 sul portale del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo web https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1410327# con il quale *“Ai sensi dell'art.14 del dl 80/2021, considerato che i distretti di Genova, Brescia e Trieste risultano incapienti in relazione allo scorrimento degli idonei, si procederà a scorrere la graduatoria relativa al distretto di Firenze per il distretto di Genova, al graduatoria del distretto di Bologna per il distretto di Brescia; la graduatoria del distretto di Venezia per il distretto di Trieste”* (**doc. 3**);
- Per quanto di ragione, del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione – avente ad oggetto *“Concorso 3.946 unità - Comunicazione scorrimento ed assunzione per il profilo professionale di Addetto all'ufficio per il processo (già area III, F1)”* (prot.

m_dg.DOG.27/06/2024.0154454.U) con la quale informava le organizzazioni sindacali dello scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti nel limite dei posti effettivamente disponibili, nella parte in cui pubblicata in data 27.06.2024 (**doc. 4**);

- Per quanto di ragione, dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito *“Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto dell’art. 3 del decreto legislativo 25 Luglio 2006 n. 240?”* della busta n. 5 del questionario somministrato in data 06.06.2024 ore 9:30 (**doc. 6**);
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

In una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte *qua*, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il tutto

previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo,

volte a disporre l’inclusione e/o valutazione dei titoli del ricorrente con pieno diritto nella graduatoria di merito del concorso nella graduatoria impugnata e volte a disporre l’adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria impugnata, nonché, occorrendo, per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de *qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente. Il tutto con riserva di motivi aggiunti anche ai sensi dell’art.1, L. 205/2000.

FATTO

Con Bando pubblicato in data 05.04.2024 la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”* (**doc. 8**).

L’art. 4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando il *format* di candidatura sul Portale “inPA” disponibile all’indirizzo “<https://www.inpa.gov.it>” previa compilazione del *curriculum* presente nella sezione area riservata al candidato.

La compilazione del *format* della domanda di partecipazione, da presentare entro il 25.04.2024, riportava già parte delle informazioni richieste essendo state acquisite tramite il *curriculum* ove erano riportate le informazioni anagrafiche, i propri contatti, i titoli di studio e requisiti conseguiti e già caricati dall'istanti prima di partecipare alla selezione in oggetto.

Tramite la compilazione del *format* della domanda di partecipazione si dichiarava il possesso dei requisiti specifici di ammissione (compreso il titolo di studio) e titoli di preferenza (DPR 82/2023) e/o gli ulteriori requisiti da sottoporre alla valutazione come dettagliatamente indicati nel comma 5 dell'art. 4 del bando.

Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art. 2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (art. 3):

- una prova selettiva scritta (art. 7), unica per tutti i codici di concorso, consistente in un Test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che “si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30” (art. 6.2);
- la valutazione dei titoli (art. 6), distinta per i codici di concorso, effettuata da ciascuna commissione esaminatrice anche con ricorso a piattaforme digitali per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;
- graduatoria finale di merito (art. 7), per ciascun codice di concorso, sulla base del “punteggi” complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli tenendo conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche.

Per quanto interessa in questa sede, nello specifico, ai fini della valutazione dei titoli, l'art. 6 del bando ha stabilito che i punteggi in relazione ai titoli si sarebbe dovuti attribuire “...un valore massimo complessivo di 15 punti ... (sulla base dei seguenti criteri) sino a punti 6,00 per il voto di laurea ... master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00 ... punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato ...” sulla base dei criteri dettagliatamente illustrati al comma 3 -lettere a), b), c), d), e) f) e g)-.

La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione (**doc. 7**) al concorso in esame per i posti **“Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli n. 460 unità”** (di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).

Reso noto il calendario di convocazione per l'espletamento della prova scritta, in data 06.06.2024 alle ore 14:30, la ricorrente sosteneva la prova scritta di cui al predetto concorso pubblico presso la Mostra d'Oltremare di Napoli (NA).

Il giorno seguente, precisamente il 07.06.2024, il portale “formez.concorsismart.it”, nell’area riservata al candidato, pubblicava gli esiti della prova, dalla quale risultava per la candidata-ricorrente Sorbo Mária un punteggio di “21” e, dunque, sufficiente per il superamento della prova (come indicato nel bando, infatti, “*La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30*”).

Nei giorni seguenti il FormezPA, a seguito di approfondimenti istruttori, procedeva a rettificare gli esiti della busta estratta n. 5 (sottoposta ai candidati del giorno 06.06.2024 ore 9:30) in quanto il quesito “*Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto dell’art. 3 del decreto legislativo 25 Luglio 2006 n. 240?*” contemplava più di una risposta corretta fra quelle previste, ossia “▪ *il dirigente amministrativo preposto all’ufficio giudiziario è nominato funzionario delegato*; ▪ *Sono attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari*; ▪ *Il dirigente preposto dell’ufficio giudiziario è competente ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa entro il limite di valore di un cinquecentomila euro.*”

Ritenuta la non corretta formulazione della domanda e/o il fatto che il quesito contemplasse più risposte corrette, il FormezPA rideterminava gli esiti della prova avendo la Commissione deciso di riconoscere, a tutti i candidati del giorno 06.06.2024 ore 9:30, la domanda come “**sempre corretta**” a prescindere dalla risposta data, compresi coloro i quali non avevano risposto alla domanda anche per coloro che avevano risposto in modo errato, con conseguente riconoscimento del punteggio di 0,750 per tutti i candidati di quella sessione.

La correzione avveniva senza alcuna comunicazione motivata.

Successivamente in data 14.06.2024 venivano pubblicate sul portale InPA le graduatorie di merito delle prove di tutti i “*Distretti*”.

Le graduatorie pubblicate riportavano solo l’elenco dei vincitori con relativo punteggio senza riportare gli idonei non vincitori con i relativi punteggi.

La ricorrente, avv. Sorbo, non risultava nell’elenco dei vincitori della graduatoria pubblicata né risultava una graduatoria di idonei con il relativo punteggio.

All’esito della pubblicazione l’avv. Sorbo, con pec del 17.06.2024 (doc. 9 e 9 bis), per il tramite del sottoscritto procuratore, inoltrava richiesta di accesso agli atti per la visione e l’estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 degli atti concorsuali ed in particolare alla graduatoria integrale e comprensiva degli idonei non vincitori del distretto “*Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli n. 460 unità*” del concorso per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia nonché dei quesiti della busta n. 5 del giorno 06.06.2024 ore 9:30 e di tutti gli atti dell’istruttoria, al fine di tutelare la propria situazione giuridica soggettiva.

A tale istanza la ricorrente non riceveva alcun riscontro entro i termini di legge da parte del FORMEZ.

Con pec del 18.07.2024 (**doc. 10**), stante il mancato riscontro all'accesso agli atti, l'avv. Mária Sorbo inoltrava richiesta di intervento al Potere Sostitutivo, così come previsto dal regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA.

In data 27.06.2023 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione – pubblicava nota prot. m_dg.DOG.27/06/2024.011397.ID (**doc. 3**) pubblicata in data 27.06.2024 sul portale del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo web https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1410327# con la quale *“Ai sensi dell’art.14 del dl 80/2021, considerato che i distretti di Genova, Brescia e Trieste risultano incapienti in relazione allo scorrimento degli idonei, si procederà a scorrere la graduatoria relativa al distretto di Firenze per il distretto di Genova, al graduatoria del distretto di Bologna per il distretto di Brescia; la graduatoria del distretto di Venezia per il distretto di Trieste”*.

Sempre in data 27.06.2024 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione con nota prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0154454.U (**doc. 4**) avente ad oggetto “Concorso 3.946 unità - Comunicazione scorrimento ed assunzione per il profilo professionale di Addetto all'ufficio per il processo (già area III, F1)” (prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0154454.U) con la quale informava le organizzazioni sindacali dello scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti nel limite dei posti effettivamente disponibili, tenendo in considerazione le opzioni di scelta dei candidati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, oltre che delle disposizioni della legge con particolare riferimento alla legge n. 104/1992, a copertura dei posti ancora vacanti e disponibili per insufficiente numero di vincitori nonché a seguito di verifica delle rinunce, mancati possessi e dimissioni intervenute subito dopo l'immissione in servizio dei vincitori avvenuta il 21 giugno scorso.

Con pec del 27.06.2024, l'avv. Sorbo inoltrava al Ministero della Giustizia (**doc. 11**), al Diretto Generale dr.ssa Mariaisabella Gandini (**doc. 11bis**) e al Capo Dipartimento Dr. Gaetano Campo (**doc. 11bis**) e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (**doc. 11ter**) nota di contestazione avverso la nota prot. m_dg.DOG.27/06/2024.011397.ID, in quanto lo scorrimento della graduatoria era stato disposto in violazione dell'art. 8 del Bando di concorso, il quale prevedeva che: *“...Nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle altre graduatorie degli idonei non vincitori ancora capienti, individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione.”* (l'art. 14, comma 11, D.L. n. 80/2021 prevede che: *“...lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.”*).

Avverso la predetta richiesta nulla veniva effettuato!

In data 02.08.2024, in riscontro alla richiesta di intervento (doc. 12) al Potere Sostitutivo il Formez trasmetteva (**doc. 12bis**) lo stralcio della graduatoria con la sola indicazione dell'avv. Sorbo riportando un punteggio complessivo di 24 e con "posizione graduatoria di merito" n. 1165.

Il punteggio assegnato alla ricorrente risultava però erroneo per effetto della mancata attribuzione di n. 3 (tre) punti.

Ove la P.A. avesse correttamente attribuito il punteggio spettante per i titoli conseguiti dalla ricorrente, quest'ultima avrebbe ottenuto un punteggio ben superiore a quello assegnato, conseguendo un miglior posizionamento nella graduatoria di merito.

Purtroppo, si potrebbe presumere che la mancata attribuzione dei 3 punti sia derivata dal fatto che, con riferimento al titolo "abilitazione alla professione di avvocato" (punti 3), la ricorrente abbia inserito tale titolo alla voce "iscrizione Albo" piuttosto che alla voce "Abilitazione", si tratterebbe nel caso di un mero errore "relativo" in quanto la ricorrente ha espressamente indicato l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di S. Maria C.V.; l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di S. Maria C.V., presuppone obbligatoriamente il possesso del titolo per **l'abilitazione all'esercizio della professione, conseguita in data 28.11.2012.**

Successivamente alla comunicazione ricevuta l'avv. Sorbo, con pec del 06.08.2024 (doc. 13, doc. 13bis, doc. 13ter) inoltra richiesta in autotutela di rettifica del punteggio precisando altresì di aver ottenuto un **punteggio complessivo di "27"**, in particolare evidenziava che, secondo quanto stabilito all'art. 6 "*Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta*" del bando di concorso, alla voce "*Titoli di studio, abilitazione professionale, attestazioni e certificazioni (legge n. 4 del 2023)*" era in possesso:

- **PUNTI 2** per "*Voto di laurea 107 su 110 - Laurea specialistica o laurea di secondo livello (22/S GIURISPRUDENZA) Seconda Università degli studi di Napoli*" (**doc. 16**);
- **PUNTI 3** per Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita in data 28.11.2018 – Iscrizione Albo avvocati S.M.C.V. n. 1443824 (**doc. 17**);
- **PUNTI 0,5** per Master di primo livello (La didattica, la funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) Università E-Campus, Napoli (**doc. 18**);
- **PUNTI 0,5** per Abilitazione su sostegno conseguita presso l'Università di "*Dimitrie Cantemir*" di Targu Mures Università di "*Dimitrie Cantemir*" conseguita all'estero e presentata istanza per il riconoscimento in data 31.05.2022 (**doc. 19**);

e così per complessivi **PUNTI 6** oltre a quanto raggiunto all'esito della prova scritta.

Chiedeva quindi la rideterminazione del punteggio finale con riconoscimento di ulteriori 3 punti per il possesso dei titoli indicati.

Nonostante la richiesta di rettifica del punteggio, nulla veniva comunicato alla ricorrente.

In data 29.08.2024 sul portale della Funzione pubblica venivano Pubblicate le Graduatorie *rettificate* dei Distretti: Bari (BA), Bologna (BO), Napoli (NA) (**doc. 2**), Palermo (PA), Roma (RM).

Le graduatorie pubblicate riportavano solo l'elenco dei vincitori con relativo punteggio senza riportare gli idonei non vincitori con i relativi punteggi e, in particolare, senza riportare né l'odierna ricorrente né il relativo punteggio.

In data 25.09.2024 l'avv. Sorbo Mária proponeva ricorso innanzi il TAR LAZIO – Roma con contestuale istanza cautelare, rubricato al numero di ruolo generale 9850/2024 ed assegnato alla Sezione IV Ter;

All'esito della Camera di Consiglio il TAR adito emetteva l'ordinanza cautelare n. 90484/2024 reg. prov. cau. e n. 09850/2024 reg. ric. con la quale **accoglieva** in via cautelare la richiesta di riconoscimento di ulteriori n. 3 (tre) punti rispetto a quanto riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del bando e **rigettando**, nel contempo, “... *le doglianze sub 4) e 5) del ricorso introduttivo...*”;

In particolare, la Corte argomentava che “...*in relazione alla doglianza sub 4), di quanto già deciso da questa Sezione con sentenza n. 16216 del 6 settembre 2024, le cui motivazioni si intendano qui richiamate e parte integrante del presente provvedimento; - in relazione alla doglianza sub 5), di quanto già deciso da questa Sezione con ordinanza cautelare n. 3870 del 2 settembre 2024, le cui motivazioni si intendano qui richiamate e parte integrante del presente provvedimento; ...*”

La decisione cautelare assunta dal TAR, in merito ai motivi rigettati, si fonda su errati presupposti ed è, quindi, gravemente illegittima.

Alla luce dei fatti argomentati ed in virtù **dell'intervenuto riconoscimento di 3 punti** con conseguente raggiungimento di complessivi **27 punti** a seguito dell'ordinanza n. 90484/2024 hanno consentito alla ricorrente di ottenere un avanzamento nella graduatoria oggi impugnata, l'omesso accoglimento dei motivi *sub 4) e sub 5)* hanno determinato per la ricorrente una perdita di *chance* per la sottoscrizione del contratto e conseguente stabilizzazione e, pertanto, l'avv. Mária Sorbo si trova costretta a proporre il presente ricorso in appello per il legittimo scorrimento della graduatoria per il Distretto della Corte di Appelli di Napoli e per l'illegittimo riconoscimento del punteggio di 0,750 a tutti i candidati della sessione del giorno 06.06.2024 ore 9:30.

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. **SULLA NON CORRETTA VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA FORNITA AL QUESITO DELLA BUSTA N. 5 DEL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO IN DATA 06.06.2024 ORE 9:30. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA**

TIPICA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Il TAR LAZIO -Sezione IV Ter- con l'ordinanza cautelare n. 90484/2024 non ha accolto la richiesta di annullamento del verbale della Commissione di esame con il quale è stato riconosciuto a tutti i candidati della sessione del giorno 06.06.2024 delle ore 9:30 come “sempre corretta” qualsiasi risposta data al quiz “*Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto dell'art. 3 del decreto legislativo 25 Luglio 2006 n. 240?*”, richiamando quanto già statuito con la sentenza n. 16216 del 06 settembre 2024.

La sentenza n. 16216 del 06 settembre 2024 statuiva che: “...i candidati ai quali la P.A. ha ritenuto di attribuire un punteggio pieno (0,75) in relazione ai quiz erronei non possono dirsi nella medesima situazione degli odierni ricorrenti ... La mancanza di identità fra i quiz somministrati ai ricorrenti e quelli somministrati ai concorrenti della sessione mattutina del 6 luglio e la circostanza **che il punteggio di 0,75 SIA STATO RICONOSCIUTO SOLO AI CANDIDATI** di quest'ultima sessione che avevano fornito una delle due risposte esatte (e dunque non a tutti i candidati della sessione mattutina) rende evidente l'inesistenza della dedotta disparità di trattamento, proprio in ragione della evidente differenza fra le due situazioni confronto.”

Le richiamate motivazioni addotte sarebbero state corrette qualora il punteggio fosse stato attribuito **solo** a coloro i quali avessero reso correttamente la risposta (seppur con due risposte esatte), purtroppo, tale circostanza non risponde al vero in quanto la Commissione d'esame ha riconosciuto il punteggio di 0,750 **a tutti i candidati** della sessione del 06.06.2024 ore 9:30 ai quali sia stato sottoposto il quiz oggetto di contestazione.

Quindi i candidati che ha reso una risposta *errata* (o coloro i quali non hanno indicato alcuna risposta) hanno ottenuto comunque un punteggio di + 0,750, pertanto, il candidato che ha indicato una risposta errata non solo non ha subito una riduzione del punteggio di - 0,375 per la risposta errata ma ha addirittura ottenuto un punteggio di + 0,750 con conseguente “guadagno” complessivo di 1 punto in più nella valutazione della prova creando una disparità di trattamento palese tra i candidati.

Coma argomentato nel ricorso di primo grado il bando di concorso pubblicato il 05.04.2024 prevedeva quale prova di concorso una “...prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un test di **n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 60 minuti**”.

In esito alla prova scritta della sessione del giorno 06.06.2024 ore 9:30, la Commissione d'esame ha deciso di riconoscere a tutti i candidati la domanda sottoposta come “**sempre corretta**” a prescindere dalla risposta data, compresi coloro i quali non avevano risposto alla domanda e anche per coloro che avevano risposto in modo errato, con conseguente riconoscimento del punteggio di + 0,750 per tutti i candidati di quella sessione (**doc. 20**).

Con riferimento alla suddetta domanda, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che, con riferimento ai quesiti sottoposti, vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio le conseguenze che ha comportato la scelta "avvantaggiare" solo alcuni dei candidati, riconoscendogli una domanda come sempre corretta evitando di incorrere in una possibile conseguenza negativa (la risposta sbagliata avrebbe determinato un -0.375).

Con ciò, attribuendo di fatto il punteggio di + 0,750 a tutti i candidati che abbiano espresso una scelta tra le due opzioni esatte ed eliminando qualsivoglia penalizzazione precedentemente calcolata.

Ovviamente tale "regalo" è stato attribuito solo ai candidati della sessione del 06.06.2024 delle ore 9:30 (fra cui non rientrava la ricorrente) ottenendo così un evidente vantaggio.

A parere dello scrivente ciò risulta gravemente iniquo, scorretto e svantaggioso nei confronti di tutti i candidati, in particolare di coloro ai quali sono state sottoposte altre buste, per mere ragioni legate alla suddivisione per lettere.

Invero, i soli candidati con la busta numero 5, hanno avuto la possibilità di avere, tra le 40 domande, non una, bensì 2 risposte corrette. Pertanto, per tali candidati la prova scritta di fatto si è svolta su 39 domande anziché su 40, ottenendo tale procedura una palese discriminazione e violazione della par condicio rispetto a tutti gli altri candidati.

Infatti, se l'odierna ricorrente avesse ottenuto anche lei questo punto in più, oggi avrebbe sarebbe, probabilmente, nella graduatoria dei vincitori o quanto meno nella graduatoria degli idonei (oggetto di scorrimento).

È chiaro che l'attribuzione generalizzata di un punteggio pari a 1,125 ai candidati con busta n. 5, risulta gravemente lesivo del principio di uguaglianza e parità di trattamento nello svolgimento delle procedure concorsuali e nella valutazione delle prove, con lesione dei diritti della ricorrente.

A sostegno di tale argomento giova richiamare quanto di recente precisato dal Consiglio di Stato che si è diffusamente soffermato sulla sterilizzazione dei quesiti ai test di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina. In proposito il Giudice d'appello ha puntualizzato che *"se la neutralizzazione dei due quesiti (per area) doveva riguardare tutti i candidati, non possono essere considerati favorevolmente gli argomenti diretti ad una valutazione "virtuale" dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta a tali quesiti, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate ... Si deve aggiungere che la decisione di neutralizzare le sole domande contenute nei test certamente estranee alle materie oggetto*

di esame, non ha potuto determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche” (Consiglio di Stato, Sezione. VI, 18 settembre 2017, n. 4358).

“Può dunque affermarsi che la contestata neutralizzazione del quesito n. 44 mediante l’assegnazione del punto 1 alla relativa risposta a beneficio di tutti i concorrenti, è operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria”.

Appunto, un’operazione neutra e legittima, ma solo se applicata a tutti i candidati e non solo ad un gruppo!

In caso contrario deve ritenersi assolutamente illegittima per disparità di trattamento.

Ragionando in proporzione:

Valore di una risposta esatta su 40 domande valide “ $30 : 40 = 0,750$ ”

Valore di una risposta esatta su 39 domande valide “ $30 : 39 = 0,7692$ ”

Conversione da 39 domande a 40 domande “ $voto : 39 = x : 40$ ”

Pertanto: “ $21 : 39 = x : 40$ ” da cui $x = 21,538/40$

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DEL BANDO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA’ - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PIÙ MERITEVOLE.

Nel giudizio di primo grado la Sezione Quarta Ter del TAR Lazio – Roma ha ritenuto che tale punto di contestazione potesse essere “risolto” con quanto già statuito nell’ordinanza cautelare del 02.09.2024 n. 3870 dalla medesima Sezione.

In particolare, la suddetta Sezione nel richiamato provvedimento stabiliva che “...la scelta dell’amministrazione di introdurre il censurato criterio di prossimità geografica ... in sede di assunzione del personale con riguardo ad alcuni distretti rimasti incapienti appaia, allo stato, conforme al tenore letterale dell’art. 14, **comma 1**, d.l. n. 80/11, in forza del quale “l’amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo (non già di tutti bensì) di altri distretti”, espressione che evoca l’esistenza di una discrezionalità nella selezione dei distretti cui attingere;

- tale criterio limitativo, peraltro, non si palesi manifestamente irragionevole, in quanto rispondente all’obiettivo di procedere speditamente all’assunzione di personale - anche in ragione della riconducibilità della presente selezione concorsuale nell’alveo degli obiettivi del PNRR - la quale è verosimile che trovi maggiori chance di essere soddisfatta tempestivamente acquisendo la disponibilità di aspiranti che scelsero ab origine di concorrere per un distretto geograficamente prossimo.”

Tale richiamo non può essere in alcun modo riferito a tale di doglianza.

L'art. 8 del bando di concorso, **DISPONEVA** che: “...*Nel caso le graduatorie risultassero ancora incipienti, l'amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle altre graduatorie degli idonei non vincitori ancora capienti, individuate ai sensi dell'articolo 14, COMMA 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione.*”.

Il **COMMA 11** dell'art. 14, comma 11, D.L. n. 80/2021 STATUISCE che la P.A. avrebbe dovuto effettuare “...*LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ... A PARTIRE DA QUELLE CON MAGGIOR NUMERO DI IDONEI E, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.*”, **escludendo**, pertanto “...l'esistenza di una discrezionalità nella selezione dei distretti da cui attingere”.

L'Amministrazione resistente, in palese violazione dell'art. 8 del bando di concorso e del richiamato **COMMA 11 dell'art. 14** D.L. n. 80/2021 con provvedimento del 27 giugno 2024 ha proceduto allo scorrimento di graduatoria per la copertura di posti rimasti vacanti (prot. m_dg.DOG.27/06/2024.011397.ID) tramite lo scorrimento della “...*graduatoria relativa al distretto di Firenze per il distretto di Genova, la graduatoria del distretto di Bologna per il distretto di Brescia; la graduatoria del distretto di Venezia per il distretto di Trieste*”).

L'adita Sezione QUARTA Ter del TAR LAZIO ha erroneamente confuso il COMMA 1 con il COMMA 11 dell'art. 14 del D.L. n. 80/2021.

Le considerazioni di carattere generale sugli obiettivi del PNRR o che la scelta sia dipesa anche dall'esigenze di non sconvolgere l'assetto familiare e relazionale dei candidati in virtù della lontananza dagli uffici ove prestare servizio non può in alcun modo essere ritenuto un ragionamento che possa rispettare i principi costituzionali sulle procedure di reclutamento del personale.

Tale errore ha determinato per la ricorrente una perdita di chance in relazione alla possibilità di poter essere assunta nei termini previsti dal PNRR e con la concreta opportunità di stabilizzazione al termine del contratto di lavoro.

Considerato l'avvenuto riconoscimento del maggior punteggio (27 punti) l'avv. Sorbo avrebbe avuto la certezza matematica dell'avvenuto inserimento in graduatoria come idonea-vincitrice grazie allo scorrimento dei posti rimasti vacanti.

In particolare, secondo quanto riportato nel provvedimento scorrimento di graduatoria per la copertura di posti rimasti vacanti, il numero dei posti vacanti e disponibili da dover ricoprire, era **di n. 439 posti**, così come riportato nell'elenco allegato al provvedimento.

La graduatoria con maggior numero di idonei, così come specificato nella tabella allegata al provvedimento impugnato, risultava essere il Distretto “**Codice NA** - Distretto della Corte di Appello di Napoli” con **n. 767 idonei**.

La violazione dell'art. 8 del bando ha comportato per la ricorrente un indubbio svantaggio in quanto l'eventuale scorrimento in ossequio di quanto disposto dall'art. 8 bando di concorso avrebbe consentito all'istante sia di poter rientrare tramite lo scorrimento tra i soggetti idonei-vincitrici o, in mancanza, ottenere ad oggi una posizione in graduatoria migliore in virtù dello scorrimento effettuato.

Come già ampiamente argomentato la ricorrente, Mária Sorbo, prima del riconoscimento dei 3 punti era collocata al n. 1165 (in considerazione dell'errato punteggio attribuito di 24); ad oggi con l'aggiornamento della posizione in graduatoria la ricorrente sarebbe sicuramente rientrata tra gli idonei oggetto di scorrimento.

Qualora lo scorrimento di graduatoria dei posti risultati "vacanti" (n. 439) fosse stato effettuato utilizzando la graduatoria degli idonei del "Distretto di Napoli", con l'aggiornamento della posizione in graduatoria (purtroppo ad oggi ancora sconosciuta) la ricorrente sarebbe collocata tra gli assegnatari dello scorrimento.

Volendo effettuare un ragionamento semplicistico se lo scorrimento fosse stato effettuato dalla graduatoria del "Distretto di Napoli" i candidati assunti sarebbero stati complessivamente n. 900; considerato che l'avv. Sorbo con il punteggio (errato) di 24 era collocata al numero 1165 ad oggi con il riconoscimento degli ulteriori 3 punti sarebbe stata utilmente collocata in graduatoria tra i candidati che "sarebbero" stati chiamati tramite lo scorrimento.

È giusto ritenere, inoltre, che **con il riconoscimento del punteggio complessivo di 27 punti** avrebbe consentito alla ricorrente di poter ottenere l'assunzione con contratto e tempo determinato con possibilità di "stabilizzazione" in virtù di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Risulta evidente che, quindi, tale evenienza conferma la manifesta illogicità dell'azione amministrativa, in quanto risulterebbero premiati anche coloro i quali hanno conseguito un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente. In tale senso si palesa, quindi, oltre agli altri vizi già prospettati, una tanto evidente quanto ingiustificata disparità di trattamento.

L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione è palese!

Infine, va posto in evidenza un ulteriore elemento che dà ancor di più la misura della illegittimità ed illogicità delle scelte operate dalla Pubblica Amministrazione intimata. Precisamente, la P.A. nel precedente concorso per l'assunzione "di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo" con provvedimento del direttore generale del 06.04.2022 (**doc. 15**) disponeva *"nell'ambito del "Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 62 del 6 agosto 2021)", di attuare le procedure di scelta della sede da parte dei candidati idonei non vincitori"*. La suddetta procedura, differentemente

da quella oggi contestata, ha consentito di attuare le procedure di scelta della sede da parte dei candidati idonei non vincitori, per mezzo di apposita piattaforma informatica.

In tal senso, è palese quindi la contraddittorietà e la illogicità dell'azione amministrativa.

Le scelte effettuate alla P.A. hanno determinato un'altra conseguenza assolutamente irragionevole: l'odierna ricorrente, da una semplice analisi delle graduatorie pubblicate, ha raggiunto un punteggio più alto rispetto ad altri candidati che, ora, invece in virtù della scelta della P.A., con punteggio inferiori si trovano ad essere assunti nelle altre sedi giudiziarie nei distretti, tra l'altro non selezionati al momento della presentazione della domanda a seguito della indizione del concorso.

Pertanto, risulta evidente che regole logiche, ancor prima che giuridiche, nonché principi di efficienze e trasparenza dell'azione amministrativa, enucleabili dell'art 97 della Costituzione, impongono di affermare, senza tema di smentita, che a chi ha raggiunto maggiore rispetto ad altri concorrenti, deve essere consentito di scegliere prioritariamente la sede allo stesso più gradita e congeniale.

Per tutti questi motivi, l'odierna ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati.

3. ISTANZA CAUTELARE.

Il "*fumus*" è evidente per tutti i motivi dedotti sia nel ricorso di primo grado che nel presente atto, mentre per quanto attiene il "*periculum in mora*" è in "*re ipsa*", tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione definitiva del ricorrente dalla graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale facendo venir meno la possibilità di ottenere il bene della vita a cui mira questo ricorso, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere finalmente assunta immediatamente con un contratto a tempo determinato, considerato che l'amministrazione sta già procedendo in tutta fretta alle assunzioni.

Fra l'altro il recente scorrimento della graduatoria, come da provvedimento del ministero della Giustizia del 27.06.2024, con gli idonei, anche a seguito di numerose rinunce, rende evidente che vi è la possibilità per il momento di inserire la ricorrente fra i vincitori anche in sovrannumero. Di contro il mancato accoglimento dell'istanza cautelare comporterebbe il consolidarsi della posizione illegittima di altri Candidati come vincitori, con conseguente assunzione e stipula del contratto di lavoro, ciò contro il preminente interesse pubblico nelle procedure selettive del favorire sempre la scelta del miglior candidato.

D'altronde la durata del contratto a tempo determinato sino al 30.06.2026 rende evidente il rischio che una decisione nel merito sopraggiunga quasi al termine di tale periodo, vanificando gli aspetti positivi dell'accoglimento del ricorso.

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, anche eventualmente al fine di un inserimento della ricorrente con riserva in

sovrannumero tra i vincitori, o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

*** **

Per questi motivi la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente, previa sospensione, l'ordinanza appellata e, per l'effetto, accogliere integralmente il ricorso proposto in primo grado, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio, *contrariis reiectis*:

*** **

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si evidenzia che in data **17.06.2024**, immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie rettifiche, l'avv. Sorbo, tramite il sottoscritto difensore, formulava istanza di accesso agli atti, al fine di per la visione e l'estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 degli atti concorsuali ed in particolare alla graduatoria integrale e comprensiva anche degli idonei non vincitori. L'istanza non è ancora stata evasa; tuttavia, si ritiene, in via prudenziale, di dover impugnare anche le graduatorie iniziali pubblicate il 14.06.2024, rettifiche in data 29.08.2024, per cui si è proceduto all'individuazione dei controinteressati, tuttavia, non essendo oggi possibile la notifica del ricorso per mancata conoscenza dei dati, si chiede

IN VIA PRELIMINARE

CHE VOGLIA L'ECC.MO PRESIDENTE

disporre ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., di essere autorizzati, nelle more della trattazione del merito dell'odierno ricorso cautelare in appello, alla notifica del presente atto per pubblici proclami, tramite pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero della giustizia resistenti considerato, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato fornito riscontro.

Ciò in quanto nei provvedimenti impugnati è indicato un rilevante numero di soggetti e appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti i litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che presenti nella graduatoria dei vincitori del concorso per il distretto della Corte di appello di Napoli) in quanto controinteressati rispetto al presente ricorso; inoltre la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, nonché, tenuto conto della difficoltà di identificarli tutti, non essendo note le informazioni necessarie per procedere alla notificazione nei modi ordinari.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 si dichiara che – trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego - la ricorrente usufruisce dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in ragione del reddito del suo nucleo familiare, come da separata autocertificazione che si versa in atti.

Sessa Aurunca, lì 27.11.2024

Avv. Crescenzo Vitale
f.to digitalmente